

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 febbraio 2013, presso lo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, in Milano, Piazza Belgioioso 2 si sono incontrate:

- **Nec Italia S.p.A.** (la "**Società**"), in persona della Dottoressa Francesca Anoja, in qualità di procuratrice speciale;

e, in rappresentanza dei lavoratori:

- la **FILCAMS CGIL**, con delega nazionale, in persona della Dott.ssa Marisa Moi;

- la **FISASCAT CISL** – Milano, in persona del Dott. Gualtiero Quetti;

- le **RSU** della sede di **Milano** della Società - Sig. Clara Antonini, Giuseppe Boccalone, Carlo Grancini, Eleonora Magnago

(le "**OO.SS.**")

Premesso

a) che la Società, con lettera del 6 dicembre 2012, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (la "**Comunicazione**"), ha comunicato la necessità - per le motivazioni tutte di cui alla stessa, che si intendono in questa sede integralmente richiamate - di procedere ad una riduzione collettiva di personale riguardante n. 15 risorse;

b) che la procedura di consultazione come per legge si è svolta nei giorni 7 gennaio, 21 gennaio e 1° febbraio 2013, nel corso dei quali incontri si è approfonditamente esaminato lo scenario che ha causato la dichiarazione di esuberi in uno con le motivazioni che ne hanno determinato il carattere strutturale, rendendo non percorribile la valutazione di strade alternative ai recessi così come il ricorso - *medio tempore* - ad ammortizzatori sociali quali la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o vvero la sottoscrizione di un Contratto di Solidarietà;

c) che nel corso degli incontri sopra, sono state fornite ulteriori informazioni - a richiesta delle OO.SS. - relativamente alla situazione economica della Società alla data della Comunicazione ed agli «obiettivi» anche di *business* che si intendono realizzare affinché la stessa possa ritornare ad essere competitiva riacquisendo quote di mercato;

d) che nel corso degli incontri sopra, le Parti hanno cercato di individuare le soluzioni percorribili atte a ridurre - nei limiti del possibile - il numero dei dichiarati esuberi nonché atte ad individuare strumenti che, subordinatamente alle condizioni di seguito rappresentate, garantiscano la corresponsione su base individuale di incentivi all'esodo.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo (il "Verbale").

2. Numero complessivo di esuberi

2.1. Il numero complessivo degli esuberi, rispetto a quanto rappresentato nella Comunicazione, viene riformulato in n. 13 risorse, per effetto della riduzione di una posizione nell'ambito della funzione Presales Carrier e di un'ulteriore posizione nella funzione Logistica.

3. Outplacement


3.1. In considerazione delle particolari competenze delle risorse – ancorché, oggi, in esubero – la Società si è resa disponibile a fornire a chi tra quest'ultime ne faccia richiesta, un servizio di *outplacement* fornito da due primarie società di settore, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. I singoli dipendenti potranno scegliere con quale delle due società attivare il servizio di outplacement individuale.

4. Criteri di scelta

4.1. Le Parti concordano che il collocamento in mobilità avrà luogo in applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, in concorso con il criterio della "non opposizione" al recesso, a condizione che i "consensi" da parte delle risorse in esubero – come sopra – siano effettivamente comunicati, anche tramite le RSU, entro e non oltre il giorno 21 febbraio 2013. In difetto, la collocazione delle risorse in esubero avverrà esclusivamente attraverso la puntuale applicazione dei criteri *ex art.* 5 comma 1, Legge 23 luglio 1991.

4.2. La Società si è dichiarata disponibile a corrispondere degli incentivi all'esodo - nella misura di seguito indicata – alle risorse che, all'esito della corretta e puntuale applicazione dei criteri convenzionali di cui al punto 4.1 sopra, risultino essere destinatarie delle comunicazioni di recesso.

4.3. Inteso è che, detti incentivi, saranno corrisposti a condizione che le risorse destinatarie delle comunicazioni di recesso sottoscrivano in sede protetta – entro il 30 aprile 2013 – singole transazioni generali e novative, all'interno delle quali rinunceranno a qualsivoglia richiesta e/o domanda connessa e/o derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro e dalla successiva cessazione, impegnandosi



pertanto alla non impugnazione del licenziamento ed accettando la messa in mobilità.

- 4.4. La misura di detti incentivi è stata concordemente individuata in n. 12 mensilità. Inteso è che le risorse che saranno poste in mobilità in applicazione delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative in concorso con il criterio della "non opposizione" prima del 15 marzo 2013, riceveranno un ulteriore importo, sempre a titolo di incentivazione all'esodo, pari alla lordizzazione del costo aziendale delle retribuzioni dalla data della cessazione del rapporto alla data del 15 marzo 2013.
- 4.5. Al fine del calcolo del predetto incentivo all'esodo per «mensilità» si intende 1/12° della retribuzione lorda annua fissa individuale, spettante al singolo dipendente alla data odierna, con esclusione delle voci retributive variabili ed eventuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, straordinari, bonus, indennità a qualsivoglia titolo, benefits.
- 4.6. Inteso è che, quanto previsto ai punti che precedono, sarà corrisposto in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso ed ai pagamenti tutti connessi alla cessazione del rapporto - *i.e.*, TFR, ratei delle mensilità aggiuntive, ecc. Resta altresì inteso che verrà riconosciuto dalla Società un importo pari al 50% della retribuzione variabile contrattualmente pattuita connessa agli obiettivi individuali, indipendentemente dai risultati effettivamente raggiunti, mentre la parte di retribuzione variabile connessa agli obiettivi aziendali verrà riconosciuta in base agli effettivi risultati aziendali.

5. Tempi di attuazione della messa in mobilità

- 5.1. Le Parti concordano che la Società, verificatosi quanto al punto 4.1 che precede, potrà provvedere, a decorrere dal 22 febbraio 2013, a comunicare formalmente il recesso ai dipendenti interessati, con efficacia dei licenziamenti - in presenza di comunicazione antecedenti - a far data dal 15 marzo 2013 e pagamento della dovuta indennità sostitutiva del preavviso. In tal caso, dalla data di comunicazione del recesso alla sua efficacia, i dipendenti licenziati potranno essere esonerati dalla prestazione lavorativa, ferma la corresponsione della regolare retribuzione fino al 15 marzo 2013. Qualora i dipendenti fossero esonerati dalla prestazione lavorativa, dovranno restituire alla società il badge, la carta di credito aziendale, ed i loro account email e accessi ai sistemi NEC verranno chiusi. Rimarranno, altresì, assegnati sino al 15 marzo 2013 i benefit: autovettura e carta carburante, il cellulare e la SIM aziendale.
- 5.2. Fermo quanto al punto 5.1 che precede, in parziale deroga al termine di legge dei 120 giorni per procedere alla messa in mobilità delle risorse in esubero, le Parti concordano che, in presenza di eventuali ragioni di carattere tecnico-organizzativo, ed anche al fine di valutare l'eventuale possibilità di ridurre di n. 1 unità le risorse in esubero, il termine ultimo per procedere ai recessi sarà il 30 settembre 2013, per quanto concerne gli esuberanti della sola funzione dei "Servizi Generali e Acquisti" 



6. Riservatezza


6.1. Le Parti assumono reciprocamente l'impegno a mantenere strettamente riservati i termini e le condizioni di cui al Verbale e a non rivelarne il contenuto a terzi salvo quanto diversamente disposto dalla legge.

Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS., a fronte della sottoscrizione del Verbale, rappresentano ed evidenziano il corretto e compiuto svolgimento della procedura di consultazione come per legge, dichiarando pertanto conclusa la procedura *de qua* alla data del 7 febbraio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



La FILCAMS CGIL



Le RSU della sede di **Milano** della Società

